

Sospese dal TAR  
sentenza 460/01

## PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

### VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 54 DEL 29/12/2000

VERBALE:

Letto, approvato e  
sottoscritto

  
IL PRESIDENTE

  
IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della  
presente deliberazione al-  
l'Albo Pretorio è iniziata il  
giorno - **8 GEN. 2001**  
e vi rimarra' per 15 giorni  
consecutivi.

  
IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è  
divenuta esecutiva ai sensi  
dell'art. 134 - 3° comma -  
del Testo Unico di cui al D.  
Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**22 GEN. 2001**  
Seravezza,

  
IL DIRETTORE

**OGGETTO:** Approvazione di contenuti ed indicazioni  
integrative all'Atto generale di indirizzo per le attività  
del Settore Uffici Tecnici.

L'anno duemila, addì 29 del mese di dicembre, alle ore  
15,30 presso gli Uffici del Parco in Seravezza si è  
riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, nominato  
con deliberazione del Consiglio Regionale della  
Toscana n° 306 del 9 novembre 1999.

Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**.

Sono presenti componenti n° 11, Assenti n° 2

(A = Assente P = Presente)

PAOLO CATTANI	P
GIOVANNI CORRIERI	P
PIERO SACCHETTI	P
ADRIANO VIVIANI	A
AGOSTINO NINO FOLEGNANI	P
VINCENZO COLASANTI	A
CRISTOFORO FELICIANO RAVERA	P
ALBERTO ABRAMI	P
GIANCARLO VOLPINI	P
CHRISTIAN DAIMO	P
GIUSEPPE NARDINI	P
EZIO GINO RONCHIERI	P
LUIGI GRASSI	P

Partecipa

- Il Direttore dell'Ente **ANTONIO BARTELLETTI**

Responsabile procedimento amministrativo

- **RAFFAELLO PUCCINI**

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

**PREMESSO** che con delibera n. 71 del 13.11.1999, veniva approvato l'*Atto generale di indirizzo per le attività del settore Uffici Tecnici*;

**CONSIDERATO** che con delibera n. 6 del 22.02.2000, veniva approvato lo *Schema di Piano per il Parco* ed i relativi allegati e documenti integrativi;

**CONSIDERATO** che l'*Allegato "C" - Strategie per le attività estrattive* alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 22.02.2000, in ragione della presenza di aree particolarmente vulnerabili sotto il profilo paesaggistico ed idrogeologico, individuava alcuni siti estrattivi da assoggettare a dismissione e/o a rilocalizzazione;

**CONSIDERATO** che è in corso di formazione il *Piano per il Parco*, il cui iter temporale di adozione e approvazione suggerisce di rendere sin da ora vigenti alcune norme cautelative e di pre-salvaguardia, al fine di non compromettere o vanificare, con le autorizzazioni in corso, scelte già prefigurate o ancora possibili in questa fase di definizione del progetto di Piano per il Parco;

**RITENUTO** necessario che tali salvaguardie e cautele siano da subito recepite come indirizzi per il rilascio dei diversi atti autorizzatori di questo ente Parco, ovvero le *Pronunce di compatibilità ambientale* di cui all'art. 18 della L.R. 79/98, ed i *Nulla-osta* di cui all'art. 20 della L.R. n. 65/97;

**VISTA** la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

**ESAMINATA** e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITI** e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**CON VOTI** favorevoli nove (9), astenuti 1 (Daimo), contrari 1 (Ronchieri);

### DELIBERA

- di integrare il documento *Atto generale di indirizzi per le attività autorizzatorie del Settore Uffici Tecnici*, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 71 del 13.11.1999, con le seguenti norme:

1. Sono considerati ravaneti naturalizzati quei corpi detritici, ormai stabilizzati, provenienti dall'attività di cava che si caratterizzano da un grado evidente di ossidazione - analoga alle rocce affioranti - rilevabile dal cromatismo complessivo della superficie esposta e/o da una copertura vegetazionale al di sopra degli stessi superiore al 25 % del totale, pure se a chiazze o interrotta;
2. L'asportazione dei ravaneti naturalizzati non è consentita, fatti salvi gli interventi necessari al loro consolidamento, al deflusso delle acque e alla prospezione archeologica;

3. L'asportazione dei ravaneti non naturalizzati è consentita, trattandosi di depositi incoerenti di recentissima origine. In questo caso, l'intervento si configura come ripristino della situazione ambientale *quo ante* ed è quindi altra cosa rispetto alle attività di cava e torbiera, per cui, di norma, non si applicano le procedure di valutazione d'impatto ambientale. Le richieste di asportazione dei ravaneti, da approvarsi secondo le procedure previste dalla L.R. 78/98, dovranno contenere idonei progetti di asportazione e di ripristino, che individuino modalità, tempi e fasi di esecuzione delle opere;
4. In attesa dell'adozione del Piano per il Parco, quale indirizzo generale cautelativo di pre-salvaguardia, le *Pronunce di compatibilità ambientale* di cui all'art. 18 della L.R. 79/98, ed i *Nulla-osta* di cui all'art. 20 della L.R. n. 65/97, relativi alle attività estrattive, non possono avere una durata superiore ai cinque anni.
- In particolare per quelle cave - che allo stesso tempo siano sottoposte alle previsioni di rilocalizzazione di cui all'*Allegato "C", Strategie per le attività estrattive* alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 6 del 22.02.2000, e rientrino in quelle aree estrattive zone di cava interessate anche parzialmente dalle prescrizioni di tutela ambientale e salvaguardia paesaggistica di cui al comma 2 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 luglio 1997 n. 298 - le pronunce di compatibilità ambientale e i nulla osta di competenza di questo ente Parco non possono essere rilasciati fino a che non sia stato adottato il Piano per il Parco. Nel caso in cui tale adozione non avvenga entro il 30.06.2001, il presente provvedimento inibitorio decade.

- di dare mandato agli uffici competenti affinché la presente deliberazione sia trasmessa per conoscenza alle ditte esercenti attività estrattive, interessate dai provvedimenti in parola, per cui sono state depositate presso questo ente richieste di pronuncia di impatto ambientale e di nulla osta.



*Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Toscana*

Cod. Fisc. 80045610484

PROT. N. 2076

ALLEGATI N. \_\_\_\_\_

13 APR. 2001

CAP. 50122 Firenze, li  
VIA RICASOLI N. 40 Tel. (055) 26.73.01 - FAX (055) 29.33.82

OGGETTO: Ordinanza L60/04 emessa sul ricorso n. 620/01 proposto da S.r.l. Piccola Società  
Cooperativa Piastrama in  
c/ Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane..

- 1^ SEZIONE -

POSTA PRIORITARIA



AI PRESIDENTE  
DELL'ENTE PARCO DELLE  
ALPI APUANE  
55040 STAZZEMA (LU)

In esecuzione a quanto disposto da questo Tribunale Amministrativo Regionale nella Camera di Consiglio del **12 aprile 2001**, si trasmette all'Amministrazione intimata l'ordinanza emessa sul ricorso in oggetto.

**PARCO ALPI APUANE**  
art. 5 L. n. 241/90  
ASSEGNAZIONE UFFICIO  
U.O. Coord. Sett. O.Tac.  
Amministratore  
IL DIRETTORE  
24/4/01  
RESPONSABILE PROCEDIMENTO  
Sig. ....  
IL RESP. U.O.  
...../...../.....

IL SEGRETARIO GENERALE



IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA TOSCANA  
- I<sup>A</sup> SEZIONE -

N. 460 REG. ORI  
ANNO 2001  
N. 620 REG. RIC.  
ANNO 2001

composto dai signori:

GIUSEPPINA DELLA VALLE PAUCIULLO - Presidente  
MAURIZIO NICOLOSI - Componente  
MARCELLA COLOMBATI - Componente

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2001.

Visti l'art.2 del D.L. 5 maggio 1948, n.642, l'art.10 della legge 21 dicembre 1950, n.1018, e l'art.21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034;

Visto il ricorso n. 620/2001 proposto dalla S.R.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PIASTRAMARINA, in persona del Presidente sig. Silvano Salini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Merusi e Cesare Piccioli ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Firenze, via Ricasoli 40;

*contro*

- l'ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE, in persona del Presidente p.t. sig. Luigi Grassi, *non costituito in giudizio;*

*per l'annullamento*

Previa sospensione dell'esecuzione; della deliberazione del Consiglio

direttivo n.54 del 29.12.2000, art. n.4, ove dispone che, per determinate cave, non possono essere rilasciate le pronunce di compatibilità ambientale e i nulla osta, di competenza del Parco, precisando che il provvedimento inibitorio decadrà se l'adozione del Piano non avrà luogo entro il 30.06.2001, nonchè di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Visti gli atti e documenti presentati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Designato relatore, alla camera di consiglio del 12 aprile 2001, il Consigliere dott.ssa Marcella Colombati;

Udito, altresì, per la parte ricorrente l'avv. G.Toscano su delega dell'avv. F.Merusi;

Considerato che non è stato ancora redatto il Piano per il Parco e che la mancanza di tale adozione impedisce le misure soprassessorie (art. 15 l.r. n. 5/97 e art. 33 l.r. n.5/95);

Che pertanto il ricorso appare assistito dal prescritto *fumus* (primo motivo);

Che sussiste altresì il danno grave ed irreparabile;

Considerato pertanto che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell'art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall'art.3 della L.205/2000 coordinato con l'art.1 della legge stessa;

**P. Q. M.**

**Accoglie** la suindicata domanda incidentale di sospensione

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I<sup>a</sup> Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Firenze, 12 aprile 2001

Giuseppe Dell'Ull Peullo - Presidente  
Mauro Colombati - Relatore, est.  
Silvia Mucci - Segretario